

Pubblicato il 20/12/2022

**N. 07705/2022 REG.PROV.CAU.
N. 14613/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14613 del 2022, proposto dalla Associazione Sergej Rachmaninov, in persona del legale Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvio Pascucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ente Lirico Regionale Teatro Massimo "Vincenzo Bellini", Opera Music Management S.r.l. Impresa Sociale, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura del 5 agosto 2022, rep. 947, nella parte in cui ha escluso la Ricorrente dalla percezione del contributo;

- del Verbale del 12 e 13 luglio 2022, n. 6, della riunione della Commissione Consultiva per la Musica e relativi allegati, comprese le schede di valutazione nella parte in cui la Commissione ha assegnato alla domanda presentata dall'Associazione Sergej Rachmaninov un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità qualitativa, rep. n. 47 del 5 agosto 2022;
per quanto occorrer possa:
- del DM. 27 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compreso il DM 25 ottobre 2021 rep. 377 del 26 ottobre 2021, assieme ai relativi allegati,
- del Decreto del Direttore Generale del 16 dicembre 2021, rep. n. 1913, e relativi allegati, aventi ad oggetto la previsione dei punteggi massimi attribuibili dalla Commissione;
- del Decreto ministeriale 25 maggio 2022, rep. n. 223, avente ad oggetto la nomina della Commissione Consultiva per la Musica;
- della comunicazione del Ministero della Cultura del 21 ottobre 2022, con la quale è stata respinta la richiesta di revisione e riassegnazione dei punteggi dalla Sergey Rachmaninov;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non cognito alla ricorrente, *medio tempore* intervenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, involgendo il ricorso questioni che implicano un approfondito esame della documentazione versata in atti, previa necessaria integrazione del contraddittorio nelle forme che saranno di seguito specificate, le ragioni di parte ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, comma 10 c.p.a., mediante una celere definizione del ricorso nel merito;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per l'ambito musica, settore programmazione di attività concertistiche e corali di cui all'art. 23 D.M. 27 luglio 2017;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione - di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori per l'ambito musica, settore programmazione di attività concertistiche e corali di cui all'art. 23 DM 27.7.2017 n. 332 con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei

termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;
Ritenuto di dover compensare le spese di fase in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 aprile 2023.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO